

Rep. N. \_\_\_\_\_ SP del \_\_. \_\_. 2023

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO INFANZIA "IL SORRISO" IN COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV) CUP F24E21006510006 FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CIG: ZB83953B12

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:

- geom. Loris Dalto, nato a Conegliano il 19/11/1970 e residente in San Pietro di Feletto via Colle, 21/B C.F.: DLTLRS70S19C957J, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici ed attività Manutentive del Comune di Moriago della Battaglia (TV), in nome e per conto del quale agisce, C.F.: n. 00486670268;
- rag. De Zolt Sappadina Cesare nato a San Pietro di Cadore (BL) il 11.01.1949, residente a Limana (BL) in via Praloran, n. 62, operatore economico ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. p) D.Lgs 18.4.2016, n. 50, C.F.: DZLCSR49A11I088T, P.I.V.A. n. 01076910254, cittadino italiano;

#### **PREMESSO CHE**

- considerata la mancanza delle risorse necessarie nella dotazione organica del Comune di Moriago della Battaglia (TV), si rende necessario ricorrere ad un supporto esterno al R.U.P. per lo svolgimento delle funzioni di natura amministrativa ed organizzativa relative alla realizzazione dell'intervento di ampliamento Centro Infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un Polo dell'Infanzia in Comune di Moriago della Battaglia (TV) CUP F24E21006510006 finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;
- più in particolare, tali adempimenti consistono sostanzialmente nello svolgimento di compiti di supporto all'attività del responsabile unico del procedimento, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50, le cui disposizioni trovano pertanto applicazione per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, nonché nella fornitura della modulistica maggiormente significativa nella materia;
- l'art. 31 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50. stabilisce, tra l'altro, che nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale;
- il Comune ricava un evidente vantaggio dall'affidamento del servizio, che consente di avere la garanzia di atti e provvedimenti predisposti in tempi brevi e corretti sotto l'aspetto della legittimità, evitando di applicare a tali complessi adempimenti il personale in servizio, con conseguente risparmio di spesa, e potendo in tal modo assegnare lo stesso ad altri compiti urgenti ed indispensabili, che altrimenti non potrebbero essere eseguiti;

- gli artt. 36 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50, art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e 51 del D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108, stabiliscono che per i servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto;
- con determinazione n. .... del ..... del Responsabile dell'Area n. 3 Lavori Pubblici ed attività Manutentive, il servizio è stato affidato al rag. De Zolt Sappadina Cesare, il quale è in possesso delle competenze richieste per essere stato, prima di essere collocato a riposo, responsabile per oltre 10 anni del Servizio Appalti, contratti ed espropri della Provincia di Belluno, dove svolgeva funzioni analoghe a quelle necessarie a questo Comune, nonché per aver svolto per molti anni la medesima attività a favore di altri enti locali, come risulta, tra l'altro, dal curriculum professionale dell'interessato, acquisito agli atti;
- il rag. De Zolt Sappadina Cesare, con nota in data 28.12.2022 prot. n. 10948 si è dichiarato disposto ad eseguire il servizio alle condizioni più avanti riportate nel presente disciplinare;

Tutto ciò premesso e ritenuto integrante delle pattuizioni contrattuali si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto della prestazione**

Il Comune di Moriago della Battaglia (TV), d'ora innanzi denominato committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 36 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, art. 1 comma 2 ltt a) del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e art 51 del D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108, affida, mediante procedura negoziata diretta al rag. De Zolt Sappadina Cesare, di seguito denominato professionista, che accetta, il servizio di svolgimento dei compiti di supporto alle attività di carattere amministrativo e organizzativo del Responsabile Unico del Procedimento del committente, relativamente agli adempimenti necessari per la realizzazione dei lavori ampliamento Centro Infanzia "Il Sorriso" per il ricavo di un Polo dell'Infanzia in Comune di Moriago della Battaglia (TV) CUP F24E21006510006 finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

Le singole prestazioni verranno richieste al professionista di volta in volta in relazione alle necessità che si manifesteranno nel corso dell'affidamento e della realizzazione dei lavori.

Il professionista dichiara di essere soggetto alle disposizioni di cui alla L. 14.1.2013, n. 4;

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione della prestazione**

Il servizio, tenuto conto della sua particolare natura, dovrà essere svolto dal professionista e le prestazioni verranno eseguite secondo quanto previsto dal presente contratto.

Il professionista si riserva comunque la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, di propri collaboratori e consulenti, nell'intesa che i relativi compensi debbono intendersi comunque compresi nel corrispettivo indicato all'art. 5.

### **Art. 3 – Obblighi del committente**

Il committente si impegna a richiedere l'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente contratto in termini tali da consentirne l'esecuzione in tempi congrui, salvo i casi d'urgenza, rimessi agli accordi delle parti.

Restano a carico del committente:

- pubblicazioni;
- richiesta del codice CIG;
- richiesta del codice CUP;

- comunicazioni e rapporti con l'A.N.AC.;
- spedizione di lettere e comunicazioni.

#### **Art. 4 - Durata del servizio**

Il servizio ha durata dalla stipula del presente contratto sino alla approvazione di ammissibilità del collaudo dell'opera.

#### **Art. 5 – Corrispettivo per il servizio.**

Il compenso per il servizio oggetto del presente contratto viene fissato in Euro 75,00 (settantacinque/00) lordi orari, I.V.A. e cassa pensioni escluse, al lordo di ogni altra spesa. Il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di residenza del professionista a quello dove dovrà esercitare la propria attività a favore del committente viene computato ai fini dell'addebito. In caso di utilizzo di propri mezzi, al professionista sarà riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe A.C.I., previa distinta.

Il committente prende atto che il professionista ha dichiarato di essere iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Sarà obbligo del professionista comunicare tempestivamente al committente qualunque eventuale variazione di tale stato di fatto.

Il professionista dichiara di essere titolare di partita I.V.A.

Eventuali maggiorazioni del corrispettivo come sopra pattuito, derivanti da ulteriori prestazioni non previste dal presente contratto potranno essere concordate tra le parti prima della loro esecuzione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ragione annua, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal professionista ovvero secondo gli accordi intercorsi di volta in volta con il committente, previa verifica di congruità a norma di legge.

Qualora il professionista non renda le prestazioni ivi previste, non gli sarà dovuto il corrispondente compenso previsto.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il professionista è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c bancario codice IBAN IT 49 D 02008 11902 000100804325, indicato per il versamento del corrispettivo e dedicato alla presente commessa pubblica, in caso di affido, la persona delegata ad operare è il rag. De Zolt Sappadina Cesare C.F. DZLCSR49A11I088T residente a Belluno in via del Boscon, n. 371.

Il professionista dichiara di rinunciare all' anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 6 - Collaborazione. Accesso alle informazioni ed ai locali.**

Il committente presterà la propria collaborazione al professionista emanando le direttive necessarie per favorire il migliore svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle competenze e professionalità di ciascuno e si impegna, anche attraverso la propria struttura, a fornire tutte le informazioni, tutti gli elementi, gli atti ed i provvedimenti che il professionista ritenga necessari.

Il professionista dovrà poter accedere in ogni momento della giornata, durante l'orario d'ufficio, ai locali del committente.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione del servizio si svolga nei

luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7 –Requisiti generali, incompatibilità**

Il professionista risulta in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e all'art. 80 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50 per contrarre con la pubblica amministrazione, giusta documentazione acquisita agli atti.

Si dà atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990;

#### **Art. 8 Oneri e obblighi del PNRR a carico del professionista**

Il professionista è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);

Il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il professionista non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente ha dichiarato che svolgerà personalmente e che quindi che non sono necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e si è impegnato a mettere a disposizione del committente tutta la documentazione che dovesse richiesta ai fini della verifica per la verifica di tale impegno.

#### **Art. 9 – Obbligo di segretezza**

Il professionista è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

#### **Art. 10 – Autonomia del rapporto**

Il professionista è libero di svolgere ulteriori attività professionali.

Qualora sia impossibilitato a rendere la prestazione richiesta potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia, il cui costo sosterrà per intero.

#### **Art. 11 - Proprietà degli elaborati**

Considerata la natura delle prestazioni svolte ed il contenuto degli elaborati prodotti dal professionista, gli stessi resteranno di piena ed esclusiva proprietà del committente.

#### **Art. 12 - Responsabilità**

Il professionista, in relazione alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto ad usare la diligenza media di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Il committente non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che il professionista dovesse arrecare a terzi e così pure in caso di morte, di invalidità permanente o di infortunio comunque allo stesso derivanti in connessione del servizio affidato.

Il professionista è esonerato dalla prestazione di cauzione, ai sensi dell'art. 93 c. 10 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art.13 - Natura del servizio**

Si dà atto che il presente affidamento ha natura di appalto di servizi ed è disciplinato dal D.Lgs 18.4.2016, n. 50, intendendosi pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di lavoro dipendente o subordinato.

#### **ART. 14 – Inadempienze, ritardi e penalità**

Qualora il professionista non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente contratto od alle direttive ed indicazioni fornite dal committente, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. Qualora il professionista non rispetti il termine di volta in volta fissato per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, verrà applicata una penale che fin d'ora è convenuta nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione formalmente convenuta.

Qualora per esigenze del committente o del professionista il predetto termine dovesse essere prorogato, la suddetta penale non troverà applicazione.

#### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione dell'art. 9-bis della legge dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto.

A tal fine si dà atto che il committente ha trasmesso al professionista ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto medesimo (peraltro pubblicato anche sul sito internet <https://www.comune.moriago.tv.it>), per una sua più completa e piena conoscenza. Il professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

#### **Art. 16 – Recesso dal contratto**

La parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere dal contratto senza necessità di giustificazione alcuna alla controparte, con il solo preavviso di 3 (tre) mesi con lettera raccomandata A.R..

Il caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale, pari al compenso qui pattuito, rapportato al periodo di mancato preavviso

#### **Art. 17 - Polizza assicurativa**

Il professionista dichiara di avere stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali accesa con LLOYD'S, massimale €. 1.000.000,00.

#### **Art. 18 - Clausola compromissoria**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Treviso. E' escluso l'arbitrato.

#### **Art. 19 – Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico del professionista.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

Si applica il Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 21 - Stipula del contratto**

La stipula del presente contratto, sottoscritto dalle parti, avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione

**IL PROFESSIONISTA'**

*rag. Cesare De Zolt Sappadina*  
Documento Firmato Digitalmente

**IL COMMITTENTE**

*geom. Loris Dalto*  
Documento Firmato Digitalmente

